

AVVERTENZE

- (1) L'anno per cui è richiesto l'assegno familiare integrativo e/o l'assegno familiare per il coniuge e con figli di età inferiore a 36 mesi è quello precedente alla data della domanda.
 - (2) La composizione del nucleo familiare è sempre da intendersi riferita all'anno per il quale è presentata la domanda; fanno parte del nucleo familiare tutti i componenti effettivamente residenti nel territorio della Repubblica. Devono quindi intendersi componenti il nucleo familiare anche le situazioni di fatto. Nel caso nel corso dell'anno sia intervenuta una modifica nella composizione, questa sarà presa in considerazione in proporzione al periodo.
 - (3) I singoli redditi dei componenti il nucleo familiare sono sempre da intendersi riferiti all'anno per il quale è stata presentata la domanda. Nel caso che i coniugi, in fase di dichiarazione dei redditi abbiano optato per la tassazione del nucleo familiare (splitting) di cui all'art. 1 della Legge 22/1/1993 n. 9, il reddito imponibile da attribuire a ciascuno è quello che risulta dopo l'operazione. Per le attività autonome il reddito minimo, al lordo, da considerare è quello stabilito dall'art. 1 della Legge 11/2 1983 n. 15
 - (4) Fra i redditi da lavoro e da pensione (comprese pensioni estere) soggetti a tassazione separata, non devono essere inseriti gli emolumenti e gli arretrati relativi agli anni precedenti e l'indennità di licenziamento.
 - (5) Devono essere allegati in copia tutti i documenti attestanti i redditi percepiti a San Marino e fuori territorio e la documentazione inerente alle detrazioni forfetarie di cui all'art. 2 punto 4 lettere a, b, c, d, e, f, della Legge 8/5/2009 n. 64.
- N.B.:** La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio; il pagamento dell'assegno familiare integrativo e/o dell'assegno familiare per il coniuge e con figli di età inferiore a 36 mesi verrà effettuato, entro il 31 marzo dell'anno successivo, direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Si riportano gli articoli della Legge 8/5/2009 n. 64, che regola l'assegno familiare integrativo e l'assegno familiare per il coniuge e con figli di età inferiore a 36 mesi.

Art. 2

(Assegno familiare integrativo)

1. Ai soggetti di cui all'art. 2 ed al primo comma dell'art.31 del Decreto 26/4/1976 n. 15, l'Istituto per la Sicurezza Sociale corrisponde annualmente un assegno familiare integrativo.
2. La corresponsione dell'assegno familiare integrativo è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. che i soggetti di cui al comma precedente ed il loro nucleo familiare siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - b. che il reddito familiare annuo pro-capite corrisponda ad una delle seguenti fasce di reddito:
 - prima fascia pari o inferiore a €. 6.500,00 (euroseimilacinquecento/00);
 - seconda fascia compresa tra €. 6.500,01 (euroseimilacinquecento/01) e €. 7.500,00 (eurosettemilacinquecento/00);
 - terza fascia compresa tra €. 7.500,01 (eurosettemilacinquecento/01) e €. 8.500,00 (euroottomilacinquecento/00).
3. Gli importi di cui alla lettera b) del comma precedente sono rivalutabili annualmente tramite decreto delegato previo accordo con le Organizzazioni Sindacali e in riferimento ai dati sull'inflazione forniti dal Centro di Elaborazione Dati e Statistica dello Stato.
4. Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo la somma dei redditi dell'anno fiscale di riferimento di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare dopo aver apportato le seguenti detrazioni forfetarie, fino ad un importo massimo di:
 - a. €. 10.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo per l'abitazione di residenza;
 - b. €. 5.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo, assistito dal contributo dello Stato (Edilizia Sovvenzionata), per l'abitazione di residenza;
 - c. €. 6.000,00 per il pagamento del canone di locazione sostenuto per l'affitto dell'abitazione di residenza;
 - d. €. 10.000,00 per il sostenimento di oneri per l'assistenza continuativa domiciliare di componenti del nucleo familiare per i quali siano attestate condizioni di non autosufficienza o invalidità fisica o psichica per i quali sia necessaria un'assistenza e vigilanza continua;
 - e. €. 6.000,00 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido privati accreditati;
 - f. €. 3.000,00 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici.
5. Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro-capite, gli oneri di cui al comma precedente sono fra loro cumulabili e potranno essere portati in detrazione dal reddito del nucleo familiare solamente fatta salva la effettiva comprovazione del loro sostenimento. In ogni caso l'ammontare di ogni singola detrazione forfetaria non potrà superare l'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto.
6. Ai fini della determinazione del reddito familiare annuo pro-capite concorrono tutti i redditi, dovunque prodotti, che profittano ai componenti il nucleo familiare, al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente, previsti dalla Legge 13/10/1984 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione delle passività previste al quarto comma, punti a), b), c), d), e), f) della presente Legge. Sono esclusi dal computo l'indennità di licenziamento e gli emolumenti ed arretrati relativi ad anni precedenti.

- 7.** Il reddito imponibile, concorrente alla formazione del reddito familiare derivante da attività autonome, il cui ammontare lordo risulti inferiore al minimo stabilito dall'art. 1 della Legge 11/2/1983 n. 15, viene incrementato della differenza fra il reddito dichiarato ed il minimo previsto per l'anno di riferimento dal decreto delegato di cui al quinto comma dell'articolo richiamato.
- 8.** L'ammontare dell'assegno familiare integrativo sarà pari ad una percentuale, diversa per ogni fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, degli assegni familiari percepiti nel corso dell'anno solare di riferimento, esclusa la maggiorazione del primo assegno di cui al successivo art. 3, e precisamente:
- 60% per la prima fascia di reddito;
 - 30% per la seconda fascia di reddito;
 - 15% per la terza fascia di reddito.
- 9.** Per ogni figlio di età superiore ai 16 anni, frequentante una scuola secondaria superiore, l'ammontare dell'assegno familiare integrativo verrà maggiorato del:
- 10% per la prima fascia di reddito;
 - 7,5% per la seconda fascia di reddito;
 - 5% per la terza fascia di reddito.
- 10.** Per ogni figlio frequentante corsi di studio universitari l'assegno familiare integrativo verrà maggiorato del:
- 10% per la prima fascia di reddito;
 - 7,5% per la seconda fascia di reddito;
 - 5% per la terza fascia di reddito.
- 11.** Se il titolare del diritto agli assegni familiari è monogenitore, le percentuali di cui al comma 8 del presente articolo sono così modificate:
- 100% per la prima fascia di reddito;
 - 70% per la seconda fascia di reddito;
 - 50% per la terza fascia di reddito.
- In questo caso non si applicano le maggiorazioni previste dai precedenti commi 9 e 10.
- 12.** I soggetti interessati all'assegno familiare integrativo di cui al primo comma del presente articolo devono presentare apposita domanda al competente Ufficio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il 31 luglio di ciascun anno, che provvederà a liquidare l'assegno entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 3

(Maggiorazione in presenza di un figlio di età fino a 3 anni)

- 1.** L'ammontare dell'assegno familiare di cui al punto 1) dell'art. 1 della presente Legge, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 31 del Decreto 26/4/1976 n. 15, per il coniuge avente diritto e con figli entro i 36 mesi di vita, è elevato a:
- per la prima fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell'articolo precedente € 310,00 (eurotrecentodieci/00);
 - per la seconda fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell'articolo precedente € 155,00 (eurocentocinquantacinque/00);
 - per la terza fascia di reddito di cui al punto b) del secondo comma dell'articolo precedente € 77,50 (eurosettantasette/50).
- 2.** Tale beneficio si applica alle seguenti condizioni:
- a. che i soggetti di cui all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 31 del Decreto 26/4/1976 n. 15 ed il loro nucleo familiare siano effettivamente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - b. che detti soggetti rientrino nelle condizioni di reddito familiare annuo pro-capite determinato nell'entità e con le modalità stabilite al superiore art. 2;
 - c. che il minore non frequenti il servizio Asili Nido Pubblico o analoga struttura privata accreditata.
- 3.** Ai fini della progressione delle quote relative all'erogazione degli assegni familiari si considera prima persona a carico il coniuge dei soggetti di cui all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 31 del Decreto 26/4/1976 n. 15.
- 4.** L'integrazione di cui al primo comma del presente articolo viene erogato con le modalità e nei termini indicati dall'ultimo comma del precedente art. 2.